



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2016 PROGETTO ESECUTIVO

**Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di Contratto**

Lentate sul Seveso, lì dicembre 2016

IL PROGETTISTA
Settore OO.PP. e patrimonio

CAPITOLO 1

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento prevede la sistemazione e/o il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali/marciapiedi/piste ciclopedonali lungo le vie Italia, via XXIV Maggio, Monte Generoso, Varese.

Nello specifico è previsto:

- scarificazione con fresatura a freddo della attuale pavimentazione ammalorata;
- piccole ricariche per correzione livellette e sagomatura carreggiata;
- messa in quota di tutti i chiusini presenti;
- realizzazione di nuovo tappetino d'usura su strada (via Italia) e su marciapiedi (vie Varese/monte Generoso);
- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale ed adeguamento della verticale;
- realizzazione di pista ciclopedonale a terra sul marciapiede di via XXIV maggio lato sud tratto incrocio semaforico fino alla stazione ferroviaria.

Il presente appalto è dato a corpo, ed è costituito dalle seguenti categorie di lavoro:

- **OG3 "Strade, autostrade, ponti," (100%): categoria prevalente.**
Considerato che l'appalto è inferiore a € 150.000,00, dovranno essere garantiti i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 2017/2010 e ss.mm.ii. .

Art. 1.1 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, ammonta ad € 95.427,29 .

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano ad € 3.201,82 .

Il costo relativo alla manodopera ammonta a € 24.460,81 .

Art. 1.2 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso il ricorso alla "revisione dei prezzi" e non si applica l'art.1664, comma 1, del Codice Civile. Sono fatti salvi i casi espressamente previsti ai commi 3 e 4, del medesimo, summenzionato art.133. Si ricorda che qualora, per variazioni o addizioni regolarmente autorizzate, dovessero stabilirsi nuovi prezzi, questi saranno determinati a termine dell'art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/210 e saranno soggetti al pattuito ribasso d'asta.

Art. 1.3 DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere, saranno quelle che si rilevano dagli elaborati grafici di progetto Esecutivo ed alle descrizioni delle stesse, contenute nel "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – STIMA COSTI SICUREZZA – STIMA COSTI ,MANODOPERA", nella "RELAZIONE TECNICA GENERALE/RILIEVO FOTOGRAFICO – QTE – CRONOPROGRAMMA" e nell'elaborato "ESTRATTO PLANIMETRICO / ELABORATO GRAFICO".

Art. 1.4 VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI AL PROGETTO APPROVATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145, d'ora in avanti chiamato C.G.A. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal C.G.A..

Art. 1.5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'offerta per le opere di cui al presente Capitolato implica, da parte dei partecipanti ed in particolare dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali cavi, condotte ecc. la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di idonei scarichi fognari ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto. Ad attestazione della suddetta conoscenza, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione così come sarà dal bando di gara.

Art. 1.6 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto, oltre che all'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non sia in opposizione con le condizioni espresse dallo stesso, anche alle norme (quando applicabili) di cui ai documenti di seguito elencati:

- a. Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- b. Legge fondamentale delle opere pubbliche, n. 2248 del 20/03/1865 allegato F) in relazione agli articoli tutt'ora vigenti;
- c. R.D. n. 2440 del 18/11/1923 (Legge di Contabilità Stato) e R.D. n. 827 del 23/05/1924 (Regolamento di Contabilità Stato);
- d. "Regolamento sui Lavori Pubblici" approvato con D.P.R. n. 207/0210;
- e. Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145;
- f. Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. degli operai;
- g. Tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- h. Tutte le norme, di qualsiasi genere, applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'impresa non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- i. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti

abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 15.08.91 e alla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

- j. D.L. n. 69/2013 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri;
- k. D.P.R. n. 503/96 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- l. Il Bando di gara per l'appalto.

Art. 1.7 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è tenuto a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto delle opere di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è soggetto a quanto stabilito dall'art.105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dall'art. 170 del Regolamento di attuazione del D.LGS. 163/2006. In ogni caso il subappalto, come sopra previsto, non esonererà in alcun modo l'Impresa Appaltatrice dagli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale, essendo essa unica e sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori e della riuscita dell'opera.

Art. 1.8 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti nelle norme di legge e di regolamento in materia di lavori pubblici (vedi artt.108,109 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) e quelle disciplinanti le obbligazioni ed i contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa trasmissione di lettera raccomandata, con assegnazione di un termine di 15 giorni per l'eventuale presentazione di controdeduzioni nei seguenti casi:

1. frode, grave negligenza, o qualora la ditta Appaltatrice contravvenga agli obblighi e condizioni stipulate, comprese le prescrizioni della Direzione lavori;
2. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
3. inadempimento alle disposizioni del direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
4. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
5. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.09/04/2008, n. 81;
10. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, senza pregiudizio dell'azione penale. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta Appaltatrice da effettuarsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. La ditta Appaltatrice avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato con le modalità di cui all'art. 109 – II° comma – del D.Lgs. n. 50/2016. La stessa dovrà rimuovere dai magazzini e dai

cantieri materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e metterli a disposizione dell' stazione appaltante nel termine da questa stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d' ufficio e a sue spese.

Art. 1.9 CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell' iscrizione di riserve sui documenti contabili, l' importo economico dell' opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell' importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall' art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 es.m.i. Dell' accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del Responsabile del Procedimento, sottoscritto dalle parti (art. 205, comma 6, D.Lgs. 50/2016). Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell' appaltatore cessa la materia del contendere. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 1.10 CONTRATTI COLLETTIVI E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l' Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L' impresa appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l' Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell' Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L' Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell' osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappaltatore non sia stato autorizzato, non esime l' Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L' Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 9 dell' art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L' Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all' INAIL, nonché ove tenuta alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulta iscritto, dei contributi stabili per fini mutualistici e per la scuola professionale. L' Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, grafiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato. L' Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell' emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori o segnalata dall' Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all' impresa appaltatrice e all' Ispettorato suddetto, l' inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono incorso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei

lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispektorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispektorato del lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 DOMICILIO DELL'APPALTATORE. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendenti dal contratto d'appalto, su istanza del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento, possono essere a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto. A norme dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. Per lavori di particolare rilevanza tecnica od economica la Stazione Appaltante potrà richiedere, anche in fase di bando di gara, che la direzione tecnica dei lavori da parte dell'Appaltatore, sia affidata ad un tecnico laureato, competente in materia, che assumerà la responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovrà presentare una valida dichiarazione scritta per l'accettazione dell'incarico.

Art. 2.2 CONSEGNA DEI LAVORI – CONSEGNA PARZIALE – RAGIONI D'URGENZA.

La consegna dei lavori avverrà entro 30 giorni (trenta) dalla data di affidamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. La consegna dei

lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 130 del Regolamento; dalla data del giorno successivo a quella del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori nei casi in cui:

1. l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito;
2. la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante;
3. iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore si procederà nei termini e nei modi stabiliti dall'art.129 del Regolamento. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richiede, oppure si preveda una temporanea indisponibilità dell'area o degli immobili è possibile procedere alla consegna delle opere mediante "VERBALI DI CONSEGNA LAVORI PARZIALI" e l'Impresa dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti consegnate senza che ciò le dia diritto a maggiori compensi. La data del primo "VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALE" sarà considerata come data legale a tutti gli effetti di legge fuorché per la determinazione dell'Ultimazione dei Lavori. Per il conteggio di quest'ultima data si farà riferimento all'ultimo "VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALE" o "VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEFINITIVO". In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'art. 133 del Regolamento. Qualora vi siano RAGIONI D'URGENZA, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori a procedere subito dopo l'aggiudicazione definitiva alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo da parte della stazione appaltante.

Art. 2.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro **15 (quindici) giorni** dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, così come previsto dall'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. . Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso

L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie. Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- della eventuale difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a cadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di **5 giorni**, all'impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 e ai D.Lgs. 626/1994, 494/1996 e 528/1999.

Art. 2.4 ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 2.5 SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI - RIPRESA DEI LAVORI – SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento D.P.R. n.207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di modifiche contrattuali nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. Per la sospensione dei lavori, salvo quanto previsto dal comma 4 (ultimo periodo) dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art.2.6 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 2.7 VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, come previsto dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art. 161 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Variazioni in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore. Nei casi previsti dall'art. 11 del Capitolato Generale d'Appalto l'impresa appaltatrice può proporre al Direttore Lavori variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori. Le procedure per la proposta e la determinazione avranno la forma indicata nel medesimo art. 11 del C.G.A.

Diminuzione dei lavori. Con riferimento all'art. 12 del Capitolato Generale d'Appalto, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del C.G.A, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 2.8 VARIAZIONI ALL'IMPORTO CONTRATTUALE.

A norma dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare un'variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni, nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto dell'importo dell'appalto, si rimanda ai commi 4 e 5 del sopracitato art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 2.9 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 30** (trenta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del giorno successivo al "VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI". Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta è obbligata a provvedere, mediante l'apposizione di barriere orizzontali supportate da cavalletti o da sostegni, transenne, paletti, birilli, coni, ecc. alla prescritta segnalazione delle zone temporaneamente sottratte al transito nonché di quelle di pericolosità.

Penale di ritardo per ritardato inizio lavori: l'Appaltatore, dovrà iniziare i lavori non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del VERBALE DI CONSEGNA ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo **0,3% (zerovirgolate per mille)** dell'importo netto contrattuale, stabilita ai sensi dell'art. 117 del Regolamento. Ove il ritardo superasse i 20 (venti) giorni dalla data del VERBALE DI CONSEGNA, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto e all'incameramento della cauzione. Detto tempo è comprensivo dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, così come quantificati dalla circolare 05/04/1982, n. 629/U.L. dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Fermo restando il termine anzidetto, l'Impresa è comunque tenuta al puntuale rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle varie categorie di opere, contenuti nel programma esecutivo approvato dalla Direzione dei Lavori.

Penale di ritardo per ritardata ultimazione lavori: la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori, stabilita ai sensi del già citato art. 117 del Regolamento, è applicata nella misura dello **0,6% (zerovirgolasei per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore lavori per compiere i lavori. Tanto l'importo della penale per ritardo nel completamento dei lavori, che per altre penali stabilite in questo Capitolato Speciale, verranno dedotti dagli importi del conto finale. In caso di risoluzione del

contratto, per le inadempienze da parte dell'appaltatore di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarà determinato in sede di liquidazione finale dei lavori. Tale onere sarà valutato in relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 2.10 PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere fatta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 2.11 PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DEL SALDO – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti ogni qualvolta i lavori eseguiti – al netto del ribasso d'asta – e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano (al netto della ritenuta della 0,50%) un importo non inferiore a € 50.000,00 (eurocinquanta) I.V.A. esclusa. Per l'effettuazione dei pagamenti saranno redatti dalla Direzione dei Lavori appositi Stati di Avanzamento Lavori nei quale sarà riportato:

1. La misurazione e la valutazione dei **lavori a corpo** sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari decurtati del ribasso d'asta.
5. Gli oneri per la sicurezza, sono compresi nelle voci di elenco prezzi allegato al capitolato speciale, e di entità proporzionale alla quantità utilizzata.
6. i lavori a "**corpo**" con le annotazioni verranno contabilizzate così come previsto dall'art. 184 del Regolamento e in generale dal Titolo IX del medesimo D.P.R. n. 207/2011.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria è di 90gg. dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Allo svincolo della polizza fideiussoria si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 gg. decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. In caso di sospensione totale dei lavori su ordine della Direzione Lavori, verrà corrisposto all'Impresa un acconto pari al suo credito, al netto di trattenute, qualunque sia l'ammontare di esso. Le eventuali **opere eseguite in economia** dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori, in caso contrario non

verranno riconosciute nella contabilità di cantiere e quindi non verranno liquidate. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

Art. 2.12 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE E CONTO FINALE

L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, la quale, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dall'ispezione risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'impresa dovrà eseguire i lavori che verranno indicati in un tempo prescritto. In caso contrario l'Amministrazione potrà provvedere con altri mezzi e il costo sarà addebitato, oltre ad eventuali danni e costi generali, all'impresa Appaltatrice. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il Verbale attestante il loro compimento. Lo Stato Finale dei lavori dovrà essere compilato entro 1 (uno) mese dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori; gli Atti di Contabilità Finale entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione.

Art. 2.13 PERIODO DI GARANZIA.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, e comunque per almeno un anno dall'ultimazione (sensi art. 123 comma 1 del D.P.R. 207/2010), l'Appaltatore è costituito garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tal periodo egli sarà obbligato alla manutenzione gratuita di dette opere, alla sostituzione dei materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e alla riparazione di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero per evidenti anomalie di realizzazione delle opere stesse. Per tutto questo periodo, l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere gratuitamente alla riparazione dietro ordine scritto della Direzione Lavori, di eventuali guasti e rotture di altri impianti che, a giudizio della Direzione stessa, fossero causati da un'impersa esecuzione dei lavori. L'Impresa è tenuta, inoltre, a fornire tutte le altre garanzie previste dalla normativa.

Art. 2.14 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione / C.R.E. , deve essere redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento nel termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 237, comma 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 e devono contenere gli elementi di cui all'art. 225 del D.P.R. medesimo. In ogni caso valgono le disposizioni del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 2.15 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 166 del Regolamento, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto alla Direzione Lavori entro il termine di 5 gg. da quello del verificarsi del danno. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli assestamenti, i ritiri, e altri guasti ecc. dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. 2.16 OCCUPAZIONI E DANNI

L'Impresa provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade diservizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la scarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni alle colture e frutti pendenti, ecc., fuori dell'area stabilita dai lavori.

Art. 2.17 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 2.18 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa a norma del Capitolato Generale e Speciale i seguenti oneri ed obblighi:

1. Il trattamento e la tutela dei lavoratori come dagli artt. 7 e 13 del Capitolato Generale d'Appalto con l'osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro vigenti, e delle clausole nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola.
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla data del Verbale di Consegna. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei Certificati di Pagamento.
2. L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da impiegare di cui agli artt. 15, 16, 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità (anche con opere provvisoriale) delle comunicazioni, dei sottoservizi, nonché discoli, acque e canalizzazioni esistenti nell'ambito del cantiere ed interessate dai lavori. Inoltre l'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformità degli artt. 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto. Deve inoltre provvedere alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
4. Le spese di contratto, di registro e accessorie previste dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art. 112 del Regolamento; le spese relative al cantiere, agli attrezzi ecc. elencate all'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto; le spese relative al collaudo come previsto dall'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art. 193 del Regolamento. Inoltre l'onere delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suolo pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse

- relative per: tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In particolare, nel caso siano necessari interventi sui sottoservizi, da parte degli Enti Gestori, l'Impresa è tenuta a contattarli, programmare e coordinare gli interventi, senza che nulla gli sia dovuto per eventuali rallentamenti o fermi cantiere nell'attesa degli interventi stessi.
5. Far eseguire a sue spese presso istituti e laboratori specializzati, tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare in correlazione a quanto stabilito dagli articoli circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni dei lavori eseguiti, da prelevarsi in opera.
 6. L'esecuzione di dettagliati rilievi planoaltimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da presentare, completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire, in tre copie alla D.L. per l'accettazione.
 7. La fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di mano d'opera necessari per l'esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
 8. La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori.
 9. La fornitura e posa in opera dell'apposito "cartello di cantiere" di m 3.00x2.00 realizzato su indicazione della Direzione Lavori.
 10. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi traffico, per l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione Lavori ed in genere secondo l'osservanza delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada, **compresa l'eventuale fornitura e posa di semaforo mobile di cantiere, nel caso in cui non si disponga di un numero sufficiente di movieri, per la regolamentazione del "senso unico alternato"**.
 11. Fornire alla Direzione Lavori i dati statistici quindicinali relativi alla mano d'opera impiegata; per ogni giorno di ritardo nella comunicazione verrà applicata la penale pari al 10% della penale stabilita per ritardata ultimazione.
 12. L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tutte le opere eseguite sino alla data di garanzia, ciò anche in periodo di sospensione dei lavori di qualsiasi tipo (legittima, illegittima, per causa di forza maggiore, ecc.), nonché deve permetterne l'uso appena ultimate, previa redazione di un "Verbale di Consegna Provvisorio" nel quale sarà precisato che da quel momento la manutenzione sarà a carico dell'Ente Appaltante, anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna. Sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere, a sua cura e spese, sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, alla manutenzione delle opere realizzate, restando a suo carico ogni responsabilità, sia civile che penale, essendo l'Impresa stessa garante dei lavori e forniture eseguite. Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà a carico dell'Impresa stessa.
 13. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o che venissero emanate in corso d'opera (fatta salva la possibilità, da parte dell'Appaltatore, di apporre Riserve per il maggiore onere eventualmente a suo carico).
 14. La stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al progetto, quali spostamenti di servizi in sottosuolo o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché queste ultime non intralcino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporvisi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito dal contratto.

L'appaltatore inoltre è tenuto a coordinare le proprie attività in cantiere, sentito il Direttore dei Lavori, con le altre Ditte al fine di nonostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda.

Per le opere in economia l'Impresa Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione, dietro richiesta scritta della Direzione Lavori, gli operai necessari, i quali saranno compensati a base di tariffe, come previsto dall'EPU di riferimento.

L'Appaltatore deve provvedere i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti o indicati dal Direttore Lavori, per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.

Le prestazioni in economia attinenti alle opere appaltate devono essere eseguite dall'impresa solo su specifico ordine impartito divolta in volta dalla D.L.. Le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'impresa, datate e firmate, alla Direzione Lavori per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il terzo giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali. L'Appaltatore deve, a richiesta della D.L., mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio che occorrono per i lavori in economia.

15. Lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio del cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione Lavori.
16. Le spese per le operazioni di collaudo.
17. Provvedere alla sistemazione di tutte le opere incontrate nel corso dei lavori in superficie, qualisegnaletica, ecc.
18. Provvedere al pagamento di tutte le copie e stampe di elaborati relativi al progetto, richiesti ai progettisti o alla Direzione Lavori.
19. Il provvedere a sua cura e spese ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente.
20. L'esecuzione, con precedenza sugli altri lavori, delle opere di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali e di falda, le sistemazioni idrauliche previste nel progetto appaltato, nonché tutte quelle che in corso d'opera si rendessero necessarie evenissero ordinate con Ordine di Servizio dalla D.L. Non potranno essere inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte a pericolo di danni per mancata tempestiva esecuzione delle opere sopraindicate. L'Impresa deve provvedere inoltre all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi.
21. Tutte le spese relative all'esecuzione di indagini geotecniche e geologiche: prove, sondaggi geognostici, prelievo dei campioni di terreno, prove di laboratorio e relazioni che si rendano necessarie nella fase esecutiva dei lavori, nonché lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
22. Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e la Direzione Lavori.
23. Sarà obbligo dell'Appaltatore, di adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto nel "PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA" ed ogni responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto

alla Direzione sorveglianza nei limiti delle Leggi vigenti. Il non rispetto delle prescrizioni del "PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA" comporta per l'Appaltatore:

- ✓ ammonizione scritta nel caso della prima violazione non grave, con comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- ✓ ammonizione scritta e penale di € 258,23 (duecentocinquantaotto/23 euro) nel caso della seconda violazione non grave (recidiva) con comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- ✓ ammonizione scritta, penale di € 516,46 (cinquecentosedici/46 euro), nel caso della terza violazione non grave o di prima violazione ritenuta grave dal coordinatore per l'esecuzione a suo insindacabile giudizio; _ nel caso che le violazioni continuino, o nel caso di violazione grave, potrà essere effettuata **proposta di risoluzione del Contratto al Committente in danno all'Impresa.**

Nell'eventualità che la proposta di risoluzione del contratto da parte del "Coordinatore per l'esecuzione" in materia di sicurezza non sia accettata dal Committente o dal Responsabile dei lavori, il "Coordinatore" ha facoltà di dimettersi senza che nulla gli sia addebitato.

24. Sarà d'obbligo l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato (ingegnere o architetto), regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'Impresa dovrà fornire alla direzione lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e da questi ultimi accettato. Detto Direttore del cantiere dovrà fungere anche da rappresentante dell'Appaltatore e dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, il capo cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza; L'Appaltatore è tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere, a norma dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
25. L'impresa appaltatrice, e le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di nominare il referente di cantiere per ciò che concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri. Il referente deve firmare per accettazione l'incarico affidatogli dal datore di lavoro e assicurare la presenza in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore della propria impresa. Qualora, nell'esecuzione delle opere, sia necessario porre in "**messa fuori esercizio di sottoservizi esistenti**", quest'ultima operazione dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e l'Ente gestore, essere più contenuta possibile e per ogni intervento non si potranno superare le 6 (sei) ore, fatti salvi particolari accordi. Nel caso il limite temporale stabilito sia superato, senza che siano intervenuti ulteriori accordi, viene fissata la penale del **0,3% (zero virgolate per mille)** dell'importo netto contrattuale, oltre agli eventuali danni arrecati all'Ente gestore, nonché agli utenti privati della continuità del servizio.

Art. 2.19 SICUREZZA DEI LAVORI

Le indicazioni e prescrizioni inerenti la sicurezza del cantiere sono contenute all'interno del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo. L'Appaltatore,

prima della consegna dei lavori consegna il P.O.S. . E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato dal CSE, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in esse compresi. In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Responsabile dei Lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispezione del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 in cui si colloca l'appalto e cioè:- che il committente è il Comune di Lentate sul Seveso e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Gianluigi Bianchi in qualità di RUP/Responsabile dei Lavori;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi degli artt. 89 e 90 del D.Lgs.81/2008) è il sig. Gianluigi Bianchi;

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 – comma 3 – del D.Lgs. n. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Gianluigi Bianchi;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori e alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle mense a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
 - casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
 - Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
 - Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
 - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 - L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano di sicurezza sostitutivo ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Documentazione relativa alla verifica di idoneità tecnico-professionale

Prima dell'ingresso in cantiere, l'impresa appaltatrice deve trasmettere al Responsabile dei Lavori la documentazione prevista per la verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs. 81/08, come di seguito riportato:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione ovvero interdittivi di cui all'art. 14 del succitato D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- e. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltanti con gli stessi criteri di cui sopra, trasmettendo al committente la relativa documentazione.

PARTE B - NORME TECNICHE

**QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORO,
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale d'Appalto.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provveranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

Bitumi - Emulsioni bituminose.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione". Ed maggio 1978: "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali". Fascicolo n. 3 Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980.

Bitumi liquidi o flussati.

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali". Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R.

PROVE DEI MATERIALI

Certificato di qualità.

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accettare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale.

I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

SOVRASTRUTTURA STRADALE (STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA. TRATTAMENTI SUPERFICIALI)

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettilineo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m0.50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.50%. Per le sedi unidirezionali delle autostrade, nei tratti in rettilineo, si adotterà di norma la pendenza trasversale del 2%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettilinei o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L'Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare per lo strato per lo strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali preventivamente concordati con la D.L. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere. L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleva l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a mezzo di un regolo lungo m 4.50 disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto ed in base a quanto prescritto dall'art. "Misurazione dei lavori" delle Norme Generali.

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Con il prezzo di Elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione od al taglio della sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità e con qualunque mezzo anche in presenza di traffico, nonché l'onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza dei materiali non utilizzabili.

SOVRASTRUTTURA STRADALE (STRATI DI FONDAZIONE, DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA)

Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sarà valutato a volume in opera ed a costo di lavoro ultimato. Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che i conglomerati per la formazione dello strato di collegamento (binder) ed il quello di usura, saranno misurati in opera dopo costipamento secondo l'unità di misura indicata nei rispettivi prezzi di Elenco.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

I trattamenti superficiali e le pavimentazioni in genere verranno misurati in ragione di superficie, avvertendo che non saranno contabilizzate le maggiori superfici non ordinate

dalla Direzione dei Lavori. Nei prezzi unitari relativi è compresa ogni fornitura emagistero per dare il lavoro compiuto con le modalità e le norme che procedono, e che sono richiamate nei prezzi unitari dell'annesso Elenco.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REP. N.

CONTRATTO DI APPALTO -

LAVORI E PROVVISTE RELATIVE A

RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2016

L'Anno DUEMILADICIASSETTE, addì del mese di,
in LENTATE SUL SEVESO nella Residenza Comunale, avanti a me Dott.ssa
..... Segretario Generale del Comune, autorizzato dalla legge
a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa del Comune di
Lentate sul Seveso , ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge, sono
comparsi i signori:

1) arch., nato a (MB) il giorno,
Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di
Lentate sul Seveso, d'ora in avanti anche "Comune" (codice fiscale
83000890158 e Partita Iva 00985810969), domiciliato per la funzione
presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e in forza di Decreto del Sindaco n. del
.....;

2) sig., nato a (CO) il, residente in
..... (CO), Via n., identificato mediante documento

d'identità, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa
con sede legale in (CO), via n., codice
fiscale, partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Como
n. che nel contesto del presente atto verrà chiamata per
brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io ufficiale
rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale:

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio n. del è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo "....." - per un ammontare complessivo posto a base di gara di € - comprensivi di € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con la medesima determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura ai sensi dell'art. comma, del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo decreto, e da svolgersi mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" (portale "ARCA" di Regione Lombardia);
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Trasparenza e Innovazione n. del sono stati affidati all'impresa «.....» di (CO) i lavori di realizzazione del Progetto - CIG, per un importo complessivo contrattuale di euro, comprensivo di €

..... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del %
offerto in sede di gara, oltre a IVA in misura di legge, come risulta dal
Verbale di gara «Report della Procedura n.» acquisto al
protocollo comunale n.;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. lgs 50/2016 e dell'art. 43 del
D.P.R. 445/2000 e ss.m.i., è stata effettuata con esito positivo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in autocertificazione
dall'Appaltatore;

- che ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011 il presente contratto non è
soggetto alla preventiva acquisizione di documentazione antimafia, in
quanto il valore complessivo dell'appalto risulta inferiore a euro
150.000,00;

- Che, ferme restando le previsioni della suddetta normativa e relativi
adempimenti, il Comune di Lentate sul Seveso, nel pubblico interesse, si
riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ove venga comunque
a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno
del rapporto fiduciario con l'Appaltatore;

- Che in data si è provveduto alla formale consegna dei
lavori oggetto del presente contratto d'appalto all'Appaltatore, come da
"Processo Verbale di consegna", conservato agli atti del Settore
Opere Pubbliche e Patrimonio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto.

Articolo 2

1. Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Lentate sul Seveso, in nome e per conto del Comune di Lentate sul Seveso, affida in appalto a..... che, a mezzo del suo Amministratore Unico, Sig., distinto in epigrafe, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare come in effetti accetta, l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie ed occorrenti per la realizzazione dell'intervento meglio descritto in premessa.

2. L'Appaltatore dichiara espressamente che si impegna ad eseguire, in proprio e con l'apporto di altri soggetti in regime di subappalto, nei modi e nei termini imposti dalle leggi vigenti in materia, detto intervento in modo da dare le opere completamente ultimate, finite a perfetta regola d'arte e agibili in ogni loro parte, con responsabilità a proprio esclusivo carico.

3. Fermo restando quanto sopra, è e resta a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità nei confronti del Comune di Lentate sul Seveso in quanto soggetto abilitato all'assunzione di lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti.

4. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la esecuzione del presente contratto secondo le prescrizioni tutte ivi contenute e in conformità delle norme da esso richiamate.

5. L'Appaltatore si assume, con piena consapevolezza, un'obbligazione di risultato e prestazionale in base alla quale tutte le lavorazioni, ivi

comprese quelle individuate "a corpo" nel Computo Metrico Estimativo d'Appalto, dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte.

Articolo 3

1. L'appalto viene affidato ed accettato **a corpo** dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e delle modalità, contenute:

a) nel Decreto Legislativo n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni;

b) nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti;

c) nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici" per quanto ancora vigente;

d) nel Capitolato Speciale d'Appalto;

e) nel Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro" e successive modificazioni;

f) nei capitolati prestazionali, elaborati tecnici e grafici di progetto;

g) nelle clausole del presente contratto.

2. I documenti di cui alle lettere d), e), e f) sono quelli facenti parte del progetto definitivo/esecutivo approvato con la determinazione n. del richiamata in premessa, atti tutti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, il cui contenuto le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva

alcuna (per cui se ne dispensa la specifica lettura).

3. In caso di discordanza, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto a quelle del Capitolato Speciale e queste ultime prevalgono rispetto alle prescrizioni del progetto.

Articolo 4

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Lentate sul Seveso all'Appaltatore per l'integrale esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente contratto complete e finite in tutte le loro parti è stabilito nella complessiva somma di € (Euro/..), comprensivo di € (Euro/..) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge, da pagarsi secondo quanto disposto dal successivo art. 5.

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il corrispettivo di cui al precedente Punto 1 verrà pagato integralmente in denaro nei termini e con le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 44).

3. Detta somma, tuttavia, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Articolo 5

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Comune all'Appaltatore le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno riportare il codice identificativo della gara in oggetto (CIG

.....).

2. L'Appaltatore dispone che i pagamenti siano effettuati mediante accrediti sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 (rif. Prot. n.).

3. Il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni in violazione all' Art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i. sopra citato.

La presente clausola, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ha valore di clausola risolutiva espressa.

Articolo 6

1. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara e conferma di essersi recato sul luogo ove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, di averne effettuato attento sopralluogo e valutato l'influenza sull'andamento e sul corso dei lavori, anche accettando gli oneri che ne derivano.

Articolo 7

1. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara e garantisce di aver preso atto che lo stato di fatto, il sito dei lavori e i lavori da eseguire sono perfettamente corrispondenti agli elaborati di progetto, dei quali riconosce la piena ed adeguata esecutività.

Articolo 8

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) Dichiarazione Impegnativa dell'Appaltatore [Titolo 1 - art. 1]

Articolo 9

1. La durata dell'appalto ammonta a complessivi (.....) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, risultante dal "Processo Verbale di consegna" richiamato in premessa, secondo quanto previsto all'art. 48 [Titolo IX] del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I lavori si considereranno ultimati esclusivamente quando le opere saranno effettivamente eseguite e completate in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

Articolo 10

1. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, accertato nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa, è dovuta una penale pari ad €,00 (euro/00) per ogni giorno di ritardo, come previsto all'art. 13 [Titolo I] del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale per effetto dei ritardi.

Articolo 11

1. Il Comune di Lentate sul Seveso si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata parzialmente o totalmente l'opera, ai sensi dell'art. 54 [Titolo IX] del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La consegna verrà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

Articolo 12

1. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente

contratto e in ogni caso della corretta esecuzione dei lavori qui previsti, l'Appaltatore ha costituito, cauzione definitiva pari a € (euro/..) - corrispondente al % dell'importo contrattuale - mediante garanzia fideiussoria, a prima richiesta, emessa a (CO) il da

2. L'Appaltatore inoltre si obbliga a stipulare, come disposto dall'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, avente validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o, comunque fino al termine di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'Appaltatore ha prodotto documentazione attestante l'esistenza della polizza assicurativa di cui sopra.

Articolo 13

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aziende di settore specifico e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.m.i.).

In relazione a quanto previsto all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 30.01.2015, le Parti danno atto che la regolarità contributiva risulta attestata, all'atto della stipula, da DURC On Line avente validità fino al (numero protocollo INAIL).

Articolo 14

1. L'Appaltatore garantisce, con la sottoscrizione del presente contratto, di non essere assoggettato e tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1998 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 15

1. L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale del Comune di Lentate sul Seveso, in via Matteotti n. 8 a Lentate sul Seveso.

2. In tal luogo verranno, pertanto, effettuate ad ogni effetto di legge le comunicazioni che lo riguardano, le intimazioni ed ogni altra notificazione giudiziale.

Articolo 16

1. Laddove il subappalto è consentito dalla vigente normativa, è comunque fatto divieto di subappaltare parte dei lavori previsti dal presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Le Parti danno atto che il subappalto è stato autorizzato con determinazione del Responsabile Settore Opere Pubbliche e Patrimonio n. del

2. La violazione delle norme e dei patti in materia di subappalto è considerata inadempimento contrattuale grave ed autorizza il Comune di Lentate sul Seveso a procedere alla risoluzione del contratto di diritto in

danno dell'Appaltatore.

3. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Comune di Lentate sul Seveso, ai sensi dell'Art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.m.i., i contratti regolanti i rapporti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, fatte salve le sanzioni amministrative previste per Legge ed il risarcimento del danno.

Articolo 17

1. E' vietata la cessione del presente contratto.

Articolo 18

1. È espressamente esclusa la competenza arbitrale; per la definizione di tutte le controversie insorte in dipendenza del presente contratto, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, è pertanto competente in via esclusiva il Giudice Ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 19

1. Sono a carico esclusivamente dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Lentate sul Seveso.

Il presente contratto è soggetto all' imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131, e all'imposta di bollo in misura fissa da assolversi in modalità telematica, mediante Modello Unico Informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis Tariffa allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Articolo 20

1. Le Parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i.

Articolo 21

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative, del codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente contratto viene da me Segretario Generale letto alle Parti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs n. 82/2005.

Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, è stato redatto da persona di mia fiducia e si compone di numero undici facciate intere e parte della dodicesima fino a qui a video.

Per l'Appaltatore
Sig.

Il Responsabile del Settore
Opere Pubbliche e Patrimonio
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....